

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 138 del 20 settembre 2018)

Articolo 1 – Iscrizione alle scuole

1. L'iscrizione degli alunni alle scuole dell'Istituto segue le indicazioni fornite annualmente dal MIUR.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico, dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti, della normativa vigente relativa all'edilizia scolastica, alla prevenzione incendi e alla formazione delle classi e del tasso di ripetenza relativo agli ultimi due anni scolastici.

Sulla base dei predetti dati, prima della data fissata per l'inizio delle iscrizioni, il Dirigente scolastico emette un proprio provvedimento in cui viene indicato, per ogni singolo plesso, il numero massimo di iscrizioni accoglibili.

Il Dirigente scolastico può successivamente accogliere iscrizioni in soprannumero rispetto a quanto previsto, solo in relazione ad alunni soggetti ad obbligo scolastico, residenti nei comuni di pertinenza dei singoli plessi previa valutazione della sussistenza delle condizioni minime di sicurezza.

2. Relativamente alla scuola dell'infanzia, in caso di iscrizioni in soprannumero rispetto alla capienza indicata per ogni singolo plesso, pervenute secondo le modalità e nei tempi previsti dalle indicazioni ministeriali, verranno considerati i seguenti criteri di precedenza, in ordine di priorità:
- a. alunni già frequentanti, nell'anno scolastico precedente, il plesso richiesto o, relativamente ai plessi del Comune di Sumirago, frequentanti, nell'anno scolastico precedente, l'asilo nido "Bertolina" di Sumirago;
 - b. alunni residenti nella frazione del plesso richiesto;
 - c. alunni residenti nel comune del plesso richiesto;
 - d. alunni residenti negli altri comuni del bacino di utenza dell'Istituto;
 - e. alunni con domicilio o dimora nel comune del plesso richiesto;
 - f. alunni con fratelli già frequentanti lo stesso plesso;
 - g. alunni con fratelli già frequentanti le scuole dell'Istituto;
 - h. alunni con almeno un genitore che lavora in strutture aventi sede nel comune del plesso richiesto;
 - i. alunni con nonni residenti nel comune del plesso richiesto.

A parità di condizioni si darà preferenza, nell'ordine, agli alunni con disabilità certificate ai sensi della Legge n. 104/92 e ai bambini di maggiore fascia d'età. Successivamente si effettuerà un sorteggio pubblico tra gli esclusi con pari requisiti.

I bambini esclusi verranno iscritti, salvo diversa disposizione delle famiglie, in una lista d'attesa che resterà valida fino alla fine dell'anno scolastico a cui si riferisce l'istanza di iscrizione e da cui si attingerà in caso si rendano disponibili dei posti. Le eventuali iscrizioni fuori termine non accoglibili, indipendentemente dai requisiti posseduti, verranno posizionate, in ordine di arrivo, in coda alla predetta lista d'attesa.

In presenza di richieste di iscrizione di bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico per cui si richiede l'iscrizione ("anticipatarli"), indipendentemente dal possesso o meno dei predetti requisiti, hanno comunque precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per cui si richiede l'iscrizione.

3. Relativamente alla scuola primaria, in caso di iscrizioni in soprannumero rispetto alla capienza indicata per ogni singolo plesso, pervenute secondo le modalità e nei tempi previsti dalle indicazioni ministeriali, verranno considerati i seguenti criteri di precedenza, in ordine di priorità:

- a. alunni residenti nel comune del plesso richiesto;
- b. alunni residenti negli altri comuni del bacino di utenza dell'Istituto;
- c. alunni con domicilio o dimora nel comune del plesso richiesto;
- d. alunni provenienti dalle scuole dell'infanzia dell'Istituto;
- e. alunni con fratelli già frequentanti lo stesso plesso;
- f. alunni con fratelli già frequentanti le scuole dell'Istituto;
- g. alunni con almeno un genitore che lavora in strutture aventi sede nel comune del plesso richiesto;
- h. alunni con nonni residenti nel comune del plesso richiesto.

A parità di condizioni si darà preferenza agli alunni con disabilità certificate e successivamente si effettuerà un sorteggio pubblico tra gli esclusi con pari requisiti.

4. Relativamente alla scuola secondaria, in caso di iscrizioni in soprannumero rispetto alla capienza indicata per ogni singolo plesso, pervenute secondo le modalità e nei tempi previsti dalle indicazioni ministeriali, verranno considerati i seguenti criteri di precedenza, in ordine di priorità (la residenza nel Comune di Casale Litta viene considerata equivalente alla residenza nel comune di Mornago):

- a. alunni residenti nel comune del plesso richiesto;
- b. alunni provenienti dalle scuole primarie dell'Istituto;
- c. alunni residenti negli altri comuni del bacino di utenza dell'Istituto;
- d. alunni con domicilio o dimora nel comune del plesso richiesto;
- e. alunni con fratelli già frequentanti lo stesso plesso;
- f. alunni con fratelli già frequentanti le scuole dell'Istituto;
- g. alunni con almeno un genitore che lavora in strutture aventi sede nel comune del plesso richiesto;
- h. alunni con nonni residenti nel comune del plesso richiesto.

A parità di condizioni si darà preferenza agli alunni con disabilità certificate e successivamente si effettuerà un sorteggio pubblico tra gli esclusi con pari requisiti.

Nel caso di iscrizione all'indirizzo musicale, rimangono validi i precedenti otto criteri di precedenza, a condizione di aver superato la prevista prova orientativo-attitudinale. A parità di condizioni, prima di ricorrere al sorteggio, si darà preferenza agli alunni che, nella prova orientativo-attitudinale, avranno ottenuto un punteggio maggiore.

5. In caso di iscrizioni riferite ai diversi modelli orario previsti dalla normativa, qualora non sia possibile formare classi omogenee, verrà attivato il modello per cui saranno pervenute, alla data di chiusura delle iscrizioni, il maggior numero di richieste, compatibilmente con le risorse di organico e le disposizioni di legge.

6. Relativamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria, le iscrizioni pervenute oltre i termini previsti dalle indicazioni ministeriali e le iscrizioni per trasferimento relative a qualunque anno di corso, saranno accettate in base alla disponibilità di posti, tenendo conto delle risorse di organico, dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti, della normativa vigente relativa all'edilizia scolastica, alla prevenzione incendi e alla formazione delle classi, con particolare riferimento alla presenza di situazioni di disabilità certificate ai sensi della Legge n. 104/92.

Fermo restando quanto sopra, le istanze di iscrizione in corso d'anno che pervengono negli ultimi due mesi di scuola verranno accolte solo in casi eccezionali, in cui vi sia un obbligo normativo (come ad esempio per gli alunni Neo Arrivati in Italia) o sia evidentemente impossibile la prosecuzione degli studi nella scuola di provenienza fino alla fine dell'anno scolastico.

Articolo 2 – Frequenza ed assenze nella scuola dell'infanzia

1. Nella scuola dell'infanzia la frequenza non è obbligatoria.
2. Salvo casi eccezionali, muniti di opportuna certificazione medica, la frequenza dell'orario completo è subordinata al raggiungimento di una sufficiente autonomia nell'uso dei servizi igienici.
3. Qualora i bambini si assentino per un mese consecutivo senza motivazione, sarà compito dei docenti informare la segreteria didattica, la quale prenderà contatti con la famiglia.
4. Non sono ammessi alla frequenza scolastica bambini che presentino malattie infettive o contagiose in atto (malattie esantematiche, febbre maggiore o uguale a 38 gradi, stomatiti, dermatiti infettive, congiuntivite, scariche diarroiche e vomito ripetuto). Nel caso in cui le insegnanti ne sospettino la presenza sono tenute a contattare urgentemente la famiglia perché provveda a riportare il bambino a casa.
5. In caso di sospetta pediculosi (uova e/o parassiti), l'insegnante segnalerà urgentemente la situazione ai genitori perché provvedano a riportare il bambino a casa. Tramite avviso verranno poi informate le famiglie della situazione verificatasi nella sezione. Il bambino potrà rientrare a scuola solo con una dichiarazione di adeguato trattamento, da parte del genitore. Nel caso di situazione reiterata la scuola prenderà contatto con le famiglie per concordare una strategia di soluzione, anche con l'appoggio delle strutture sanitarie territoriali.
6. In caso di assenze preventivate, è necessario che i genitori presentino alle insegnanti una autocertificazione che indichi la natura e la durata di tale assenza.

Articolo 3 – Frequenza ed assenze nella scuola primaria

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutti gli alunni eccetto i casi previsti dalla legge.
2. Le assenze devono essere regolarmente giustificate mediante il diario o il quaderno delle comunicazioni.
3. Nel rispetto dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 12/2003, per le assenze degli alunni superiori a 5 giorni per motivi di salute, non vi è più obbligo del certificato medico; è sufficiente la giustificazione del genitore o di chi ne fa le veci.
4. La richiesta di giustificazione va presentata al rientro a scuola all'insegnante della prima ora che la annota sul registro di classe.
5. Nel caso in cui gli insegnanti sospettino la presenza di malattie infettive o contagiose in atto o in caso di febbre maggiore o uguale a 38 gradi sono tenute a contattare urgentemente la famiglia perché provveda a riportare il bambino a casa.
6. In caso di sospetta pediculosi (uova e/o parassiti), l'insegnante segnalerà urgentemente la situazione ai genitori perché provvedano a riportare il bambino a casa. Tramite avviso verranno poi informate le famiglie della situazione verificatasi nella sezione. Il bambino potrà rientrare a scuola solo con una dichiarazione di adeguato trattamento, da parte del genitore. Nel caso di situazione reiterata la scuola prenderà contatto con le famiglie per concordare una strategia di soluzione, anche con l'appoggio delle strutture sanitarie territoriali.

Articolo 4 – Frequenza ed assenze nella scuola secondaria

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutti gli alunni eccetto i casi previsti dalla legge.
2. Come previsto dalla norma, ai fini della validità dell'anno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. I Consigli di classe, in sede di valutazione finale, possono derogare al suddetto limite in presenza di situazioni eccezionali, documentate e certificate, relative a:
 - motivi di salute;
 - necessità di terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate;
 - gravi motivi socio-famigliari documentati;
 - partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesione a confessioni religiose, per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano, che considerano il sabato e/o altri giorni di attività didattica come giorno di festività e/o di riposo.

Pertanto le giornate di assenza dovute ai predetti motivi non verranno considerate ai fini del calcolo della validità dell'anno scolastico.

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

3. Le assenze ed i ritardi devono essere giustificati in forma scritta dai genitori. Anche in assenza di giustificazione l'alunno verrà ammesso in classe. L'assenza od il ritardo non giustificati entro tre giorni dal rientro a scuola verranno considerati definitivamente non giustificati.
4. Nel rispetto dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 12/2003, per le assenze degli alunni superiori a 5 giorni per motivi di salute, non vi è più obbligo del certificato medico; è sufficiente la giustificazione del genitore o di chi ne fa le veci.
5. In caso di frequenti o numerose assenze, tali da poter compromettere la validazione dell'anno scolastico, la famiglia viene avvisata per iscritto ed invitata a fornire chiarimenti.
6. Nel caso in cui gli insegnanti sospettino la presenza di malattie infettive o contagiose in atto o in caso di febbre maggiore o uguale a 38 gradi sono tenute a contattare urgentemente la famiglia perché provveda a riportare il ragazzo a casa.
7. In caso di sospetta pediculosi (uova e/o parassiti), l'insegnante segnalerà urgentemente la situazione ai genitori perché provvedano a riportare il ragazzo a casa. Tramite avviso verranno poi informate le famiglie della situazione verificatasi nella sezione. Il ragazzo potrà rientrare a scuola solo con una dichiarazione di adeguato trattamento, da parte del genitore. Nel caso di situazione reiterata la scuola prenderà contatto con le famiglie per concordare una strategia di soluzione, anche con l'appoggio delle strutture sanitarie territoriali.

Articolo 5 – Ingresso ed uscita dall'istituto nella scuola dell'infanzia

1. Gli orari di ingresso e di uscita per le varie sedi sono indicati nel PTOF, pubblicato sul sito istituzionale.
2. Gli alunni iscritti al pre-scuola possono entrare nell'edificio all'orario stabilito.
3. Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, non è consentito portare o ritirare il bambino al di fuori degli orari previsti.
4. Un eventuale ritardo di ingresso (per visite pediatriche, visite specialistiche o per impegni familiari) va preventivamente comunicato alla scuola in tempo utile per permettere l'organizzazione della mensa scolastica.

5. I genitori, o chi per loro accompagna il bambino a scuola, dopo aver sistemato gli effetti personali negli appositi spazi, affideranno il bambino all'insegnante della sezione. I genitori non devono soffermarsi nella scuola più del tempo necessario per esercitare le mansioni suddette.
6. Si raccomanda alle famiglie la puntualità all'ingresso, per non interferire con il regolare svolgimento delle attività. Eventuali ritardi di pochi minuti all'ingresso sono tollerati purché occasionali e sporadici. Qualora questi acquisiscano il carattere di regolarità e sistematicità, il responsabile di plesso inviterà verbalmente la famiglia ad un più serio rispetto delle regole e, nel caso ciò non produca alcun esito, informerà il Dirigente scolastico.
7. All'uscita da scuola gli alunni verranno consegnati solo ai genitori o a persona maggiorenne che possiede delega regolarmente documentata con fotocopia del documento d'identità valido. È espressamente vietato affidare i bambini a persone non indicate in delega o a minorenni. Una volta ritirato il figlio i genitori devono lasciare celermente le pertinenze scolastiche.
8. Anche all'uscita è raccomandata la stretta osservanza degli orari indicati. In caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore non preventivabile, il genitore è tenuto ad avvisare tempestivamente la scuola e a concordare con gli insegnanti le modalità di ritiro dell'alunno.
9. In caso di reiterati ritardi non segnalati e privi di giustificazione, gli insegnanti informano il Dirigente scolastico per valutare l'eventuale segnalazione ai Servizi sociali o alle Autorità di Pubblica sicurezza.
10. Per i bambini sottoposti a trattamenti medici specifici, attestati da certificazione, sono previste deroghe al regolamento di entrata e di uscita, concordate tra scuola e famiglia ed autorizzate dal Dirigente scolastico, previa richiesta scritta da parte dei genitori.

Articolo 6 – Ingresso ed uscita dall'istituto nella scuola primaria

1. Gli orari di ingresso e di uscita per le varie sedi sono indicati nel PTOF, pubblicato sul sito istituzionale.
2. L'ingresso degli alunni all'interno dell'edificio scolastico è permesso 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (mattutine e pomeridiane). I cancelli ed il portone di ingresso non saranno aperti agli alunni prima, salvo diversa autorizzazione in casi particolari a firma del DS o suo delegato.
3. Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale e/o iscritti al pre-scuola possono entrare nell'edificio all'orario stabilito.
4. Un eventuale ritardo di ingresso (per visite pediatriche, visite specialistiche o per impegni familiari) va preventivamente comunicato alla scuola in tempo utile per permettere l'organizzazione della mensa scolastica.
5. Si raccomanda alle famiglie la puntualità all'ingresso, per non interferire con il regolare svolgimento delle attività. Eventuali ritardi di pochi minuti all'ingresso sono tollerati purché occasionali e sporadici. Qualora questi acquisiscano il carattere di regolarità e sistematicità, l'insegnante prevalente inviterà verbalmente la famiglia ad un più serio rispetto delle regole e, nel caso ciò non produca alcun esito, informerà il Dirigente scolastico.
6. All'uscita da scuola gli alunni iscritti al servizio comunale di scuolabus verranno accompagnati al pullman e affidati ai responsabili comunali. I restanti alunni saranno consegnati solo ai genitori o a persona maggiorenne che possiede delega regolarmente documentata con fotocopia del documento d'identità valido. Solo gli alunni di cui al successivo art. 8 possono uscire autonomamente dai locali scolastici.
7. Anche all'uscita è raccomandata la stretta osservanza degli orari indicati. In caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore non preventivabile, il genitore è tenuto ad avvisare tempestivamente la scuola e a concordare con gli insegnanti le modalità di ritiro dell'alunno.

8. In caso di reiterati ritardi non segnalati e privi di giustificazione, gli insegnanti informano il Dirigente scolastico per valutare l'eventuale segnalazione ai Servizi sociali o alle Autorità di Pubblica sicurezza.
9. I genitori possono accompagnare e attendere gli alunni sino al cancello di ingresso della scuola/parcheggio scuolabus (per la scuola primaria di Villadosia i genitori sono autorizzati ad entrare, senza autovetture, fino al portico/ingresso scuola).
10. Le uscite fuori orario devono essere richieste per iscritto dai genitori e devono limitarsi a casi eccezionali e motivati. In questi casi il genitore o il delegato si rivolgerà al collaboratore scolastico presente all'ingresso che dopo essersi recato in aula, accompagnerà il bambino dall'adulto.
11. Per i bambini sottoposti a trattamenti medici specifici, attestati da certificazione, sono previste deroghe al regolamento di entrata e di uscita, concordate tra scuola e famiglia ed autorizzate dal Dirigente scolastico, previa richiesta scritta da parte dei genitori.

Articolo 7 – Ingresso ed uscita dall'istituto nella scuola secondaria

1. Gli orari di ingresso e di uscita per le varie sedi sono indicati nel PTOF, pubblicato sul sito istituzionale. L'ingresso degli alunni all'interno dell'edificio scolastico è permesso 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (mattutine e pomeridiane). I cancelli ed il portone di ingresso non saranno aperti agli alunni prima, salvo diversa autorizzazione in casi particolari a firma del DS o suo delegato.
2. Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale e/o iscritti al pre-scuola possono entrare nell'edificio all'orario stabilito.
3. Si raccomanda alle famiglie la puntualità all'ingresso, per non interferire con il regolare svolgimento delle attività. Gli studenti che arrivano in ritardo sono ammessi in classe e devono giustificare il ritardo secondo le normali procedure. Qualora questi ritardi acquisiscano il carattere di regolarità e sistematicità, il coordinatore di classe inviterà verbalmente la famiglia ad un più serio rispetto delle regole e, nel caso ciò non produca alcun esito, informerà il Dirigente scolastico.
4. Al termine delle lezioni i docenti si assicurano, mediante controllo visivo, che gli alunni loro affidati entrino sotto la sfera di controllo di chi deve loro subentrare nei doveri di vigilanza (genitori, tutori, delegati, operatori degli enti locali). Solo gli alunni di cui al successivo art. 8 possono uscire autonomamente dai locali scolastici.
5. Anche all'uscita è raccomandata la stretta osservanza degli orari indicati. In caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore non preventivabile, il genitore è tenuto ad avvisare tempestivamente la scuola e a concordare con gli insegnanti le modalità di ritiro dell'alunno.
6. In caso di reiterati ritardi non segnalati e privi di giustificazione, gli insegnanti informano il Dirigente scolastico per valutare l'eventuale segnalazione ai Servizi sociali o alle Autorità di Pubblica sicurezza.
7. Le uscite fuori orario devono essere richieste per iscritto dai genitori e devono limitarsi a casi eccezionali e motivati. In questi casi il genitore o il delegato si rivolgerà al collaboratore scolastico presente all'ingresso che dopo essersi recato in aula, accompagnerà il bambino dall'adulto.
8. Per i bambini sottoposti a trattamenti medici specifici, attestati da certificazione, sono previste deroghe al regolamento di entrata e di uscita, concordate tra scuola e famiglia ed autorizzate dal Dirigente scolastico, previa richiesta scritta da parte dei genitori.

Articolo 8 – Uscita autonoma

1. In base all'art.19 bis del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in legge 4.12.2017, n.172, gli esercenti la potestà genitoriale possono autorizzare l'uscita autonoma degli alunni al

termine delle lezioni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, esonerando, nel contempo, il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'amministrazione scolastica, investita del dovere di protezione dei minori a lei affidati, prenderà atto dell'autorizzazione relativamente alle situazioni in cui, in considerazione appunto dell'età degli alunni, del loro grado di autonomia e del contesto specifico, tale richiesta risulti ragionevole. Di norma, quindi, sarà rifiutata la presa d'atto dell'autorizzazione all'uscita autonoma in relazione ad alunni con diagnosi specialistiche che evidenzino limitazioni del grado di autonomia e, in considerazione dell'età, ad alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. In relazione a questi ultimi le uniche eccezioni, valutate singolarmente, riguarderanno situazioni di alunni residenti nelle immediate vicinanze del plesso frequentato e per cui la documentazione scolastica agli atti evidenzia un adeguato livello di autonomia.
3. La possibilità di uscita autonoma si riferisce, comunque, solo all'uscita ordinaria al termine delle lezioni o degli esami e non ad altre situazioni simili (quali uscite anticipate, attività progettuali, uscite didattiche ecc.). In tali casi gli alunni saranno consegnati solo agli esercenti la potestà genitoriale o a persona maggiorenne che possiede delega regolarmente documentata.
4. Non sarà comunque consentita l'uscita autonoma in caso di stato patologico dell'alunno od in caso di evidenti situazioni di pericolo dovuti a stato di allarme, eventi atmosferici, eventi socio-politici ecc. In tal caso verrà contattata la famiglia per concordare le modalità di consegna dell'alunno.

Articolo 9 – Igiene e Sicurezza

1. L'accesso ai locali dei plessi, in orario scolastico, è consentito, oltre agli alunni iscritti ed al personale stabilmente coinvolto nelle attività scolastiche (docenti, personale ATA, operatori dei servizi sociali, personale di mensa, ecc.), solo a esperti coinvolti in lezioni o progetti, muniti di autorizzazione.
L'ingresso di famigliari, al di là di quanto previsto in merito alle entrate e uscite, deve essere eccezionale e dettato da validi motivi.
La presenza di dipendenti comunali o di ditte appaltatrici deve avvenire nel rispetto della normativa sulla sicurezza e, preferibilmente, in orario extrascolastico.
2. Tutte le persone presenti, per qualunque motivo, nell'istituto sono tenute a rispettare tutte le norme relative alla sicurezza nell'uso dei locali scolastici e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal personale scolastico.
3. Salvo eccezionali deroghe, dovute a gravi motivi di salute, l'ingresso con le auto all'interno delle pertinenze scolastiche è consentito solo al personale in servizio
4. È vietato fumare in tutti i locali della scuola e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ed il rispetto del divieto è regolamentato da apposite norme di legge richiamate nei cartelli affissi in tutti i locali scolastici e ad esse si deve fare riferimento.
5. Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia è fatto divieto di portare a scuola ogni tipo di alimento e giocattoli personali in quanto la scuola fornisce tutto il materiale ludico necessario e a norma. Inoltre i bambini e le bambine non possono indossare catenine, braccialetti e anelli.
6. La competenza in merito alla fornitura degli arredi scolastici è in capo agli Enti Locali. Non è pertanto possibile, né da parte del personale scolastico né da parte dei genitori porre autonomamente in atto alcuna iniziativa in merito alla modifica o alla sostituzione di arredi, se non su mandato dell'Ente Locale competente.

7. In relazione alla somministrazione di farmaci o prodotti omeopatici in orario scolastico si fa riferimento alle previsioni della Nota USR Lombardia n. 19593 del 13/09/2017.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere richiesta dai genitori degli alunni, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (modalità e tempi di somministrazione, posologia, conservazione).

Poiché il personale scolastico non ha, in genere, specifica competenza sanitaria, non deve essere lasciato margine discrezionale in ordine a tali aspetti, con la conseguenza che la certificazione medica dovrà attestare non solo l'assoluta necessità ed indispensabilità della somministrazione del farmaco durante l'orario scolastico, ma anche appunto il tempo e il modo della somministrazione, la posologia ed infine la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario, che viene pertanto autorizzato all'intervento.

In assenza della predetta situazione il personale scolastico, non specificamente formato, non potrà né somministrare né autorizzare gli alunni alla somministrazione autonoma di farmaci.

È altresì possibile, a seconda delle situazioni, concedere, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci o procedere all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni in merito.

In caso di situazioni di emergenza o nel caso in cui i provvedimenti programmati risultassero inadeguati il personale scolastico ricorrerà con la dovuta urgenza al Sistema Sanitario Nazionale di pronto Soccorso.

Articolo 10 – Norme relative all'uso da parte degli alunni degli spazi e dei servizi scolastici

1. Gli alunni sono tenuti a rispettare i locali e gli arredi scolastici e rispondono personalmente degli eventuali danni provocati.
2. Non è consentito consumare bevande o alimenti in classe durante le ore di lezione.
3. Durante le ore di lezione le richieste di uscita devono essere limitate ai casi di reale necessità. Salvo casi eccezionali, non sarà possibile autorizzare ad uscire dall'aula più di un alunno alla volta.
4. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante.
5. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall'aula per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi.
6. Durante gli intervalli sia all'interno dell'edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti preposti all'assistenza in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.

Articolo 111 – Norme relative all'uso da parte degli alunni di laboratori, aule multimediali e dotazioni multimediali di classe

1. L'accesso ai laboratori è consentito agli alunni solo in presenza di un insegnante o del responsabile del Laboratorio che, in caso di utilizzo delle singole dotazioni informatiche presenti, provvede ad assegnare ad ogni alunno una postazione, annotandolo su un apposito registro.
2. È assolutamente vietato installare sui computer programmi personali e variare la configurazione e le impostazioni delle postazioni di lavoro e della rete locale.
3. L'accesso ad Internet è consentito solo per scopi didattici o di ricerca.
4. Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni durante l'uso del laboratorio o delle dotazioni di classe e devono controllare che gli stessi si servano delle attrezzature rispettando le corrette procedure di utilizzo dei macchinari e degli strumenti.

Articolo 12 – Norme relative all'uso da parte degli alunni delle palestre ed allo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie e Sportive

1. La palestra è luogo di studio e di lavoro nel quale deve essere mantenuto un comportamento corretto e sempre responsabile.
2. Gli ambienti, gli attrezzi e le strutture sono patrimonio comune di tutto l'Istituto. Per un regolare svolgimento delle lezioni, per un corretto utilizzo delle attrezzature e, soprattutto, per favorire le condizioni di massima sicurezza in ambito didattico-operativo, devono essere osservate le seguenti regole fondamentali:
 - a. Lo spostamento aula/palestra e viceversa deve avvenire in modo ordinato e corretto, sotto la vigilanza del docente in servizio.
 - b. L'ingresso in palestra è consentito solo in presenza del docente e autorizzati dallo stesso. L'alunno deve indossare una tenuta adeguata e, comunque, calzare scarpe ginniche pulite (in caso contrario, l'alunno non potrà prendere parte alle attività pratiche) e correttamente allacciate.
 - c. La permanenza nello spogliatoio deve essere limitata al tempo necessario per cambiarsi, mantenendo un comportamento corretto e adeguato al contesto scolastico.
 - d. Gli studenti utilizzano gli spogliatoi secondo le indicazioni avute dai docenti e, in ogni caso, è vietato accedere ad uno spogliatoio che non sia il proprio.
 - e. Gli effetti personali (documenti, portafogli, telefonini, catenine, orologi, ecc.) devono essere lasciati, se possibile, a casa o nello spogliatoio. L'Istituto e i docenti declinano ogni responsabilità nel caso dovessero verificarsi ammanchi, smarrimenti o danneggiamenti degli oggetti.
 - f. Gli alunni che si trovano nello spogliatoio, in caso di necessità e/o pericolo, devono tempestivamente informare il docente, che potrà entrare nello spogliatoio e adottare le decisioni del caso.
 - g. L'accesso agli spogliatoi e l'utilizzo dei servizi igienici, nel corso dell'attività, sono consentiti previa autorizzazione del docente. Nessun alunno può lasciare la palestra senza l'autorizzazione del docente.
 - h. Nello svolgimento dell'attività, è vietato indossare oggetti che possono ledere la propria o altrui incolumità (orologi, anelli, bracciali, catenine, orecchini ...). Durante i giochi, che prevedono il contatto fisico, gli episodi "fallosi" non dovranno essere intenzionalmente violenti.
 - i. Le attrezzature (piccoli e grandi attrezzi) possono essere utilizzate solo previa autorizzazione del docente, comprendendo e seguendo scrupolosamente le sue indicazioni relativamente all'uso e all'eventuale riordino delle stesse al termine della lezione.
 - j. Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al docente:
 - le eventuali sintomatologie (quali allergie, malori, ecc. ecc.) prima dell'inizio della lezione;
 - l'eventuale infortunio durante l'attività;
 - le eventuali anomalie o danni riscontrati alla struttura o agli attrezzi.
 - k. Gli studenti esonerati dalle esercitazioni pratiche sono comunque tenuti a partecipare alla lezione, portando con sé il necessario per prendere appunti e seguendo le indicazioni dell'insegnante. Gli esoneri giornalieri devono essere richiesti preventivamente dai genitori per iscritto e comportano l'esclusione dalla sola parte pratica della lezione.

- I. L'esonero dalla parte pratica che renderà necessario un periodo di inattività protratto nel tempo dovrà essere richiesto tramite certificazione medica e/o formale procedura di esonero attivata presso l'Ufficio di Segreteria della scuola. Allo stesso Ufficio devono essere consegnate, con sollecitudine, eventuali certificazioni successive ad accertamenti effettuati, in conseguenza di traumi subiti durante l'attività didattica, presso servizio di Pronto Soccorso, nei termini previsti dalla normativa.
3. Le predette regole si applicano anche alle attività extracurricolari che prevedono l'uso della palestra e alle attività di Scienze Motorie e Sportive che si svolgono all'aperto.
4. Gli alunni che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi e al Centro Sportivo Scolastico devono essere muniti di certificato medico per "attività sportiva non agonistica".

Articolo 13 – Norme relative all'uso della mensa

1. Per recarsi in mensa gli alunni devono mettersi ordinatamente in fila e seguire le disposizioni degli insegnanti accompagnatori.
2. A tavola durante il pasto gli alunni devono sedersi al posto fissato dagli insegnanti, parlare con un tono di voce basso con i compagni di tavolo, comportarsi educatamente, non alzarsi da tavola (qualunque richiesta va fatta all'insegnante o al personale addetto).
3. Al termine del pasto gli alunni, prima di alzarsi, devono aspettare l'indicazione dell'insegnante e successivamente, mettersi ordinatamente in fila senza perdere tempo.
4. Nel tempo dopo mensa gli alunni devono restare nello spazio indicato e non entrare nelle classi se non direttamente autorizzati dall'insegnante.

Articolo 14 – Norme relative all'abbigliamento degli alunni

1. Gli alunni dovranno presentarsi a scuola con un abbigliamento improntato alla sobrietà ed al decoro.
2. Dall'anno scolastico 2019/2020, l'uso del grembiule durante le normali attività didattiche non sarà obbligatorio. Potrà essere richiesto invece di indossare camici o grembiuli in occasione di particolari attività che possano provocare danni al normale abbigliamento (laboratori, attività artistiche).
3. È richiesto un abbigliamento specifico durante le attività in palestra.

Articolo 14 – Norme relative all'introduzione di cibi a scuola

1. L'alimentazione all'interno degli edifici scolastici implica il richiamo a temi connessi alla salute e alla sicurezza. Da una parte va garantita la qualità nutrizionale, dall'altra vanno evitati rischi connessi alle patologie derivate da somministrazione di cibi e bevande non controllati ed alle allergie.
2. Relativamente alla scuola dell'infanzia è vietata l'introduzione di cibi dall'esterno.
3. Relativamente alla scuola primaria e secondaria è consentita l'introduzione di merendine e, se autorizzata specificatamente, di "pranzi al sacco" ad uso esclusivamente personale. È inoltre consentito l'acquisto di acqua dai distributori automatici preposti.
4. Solo in caso momenti di festa previsti dal PTOF o relativi a particolari ricorrenze (Natale, carnevale ecc.) sarà possibile la consumazione collettiva di cibi e bevande portati dalle famiglie, a patto che questi non siano prodotti domestici, siano confezionati a norma di legge, siano dichiarati gli ingredienti e non siano facilmente deperibili. È anche possibile la consumazione collettiva di cibi e bevande in relazione a specifici progetti previsti dal PTOF o nell'ambito di attività didattiche programmate. In tutti questi casi sarà comunque compito e responsabilità degli insegnanti autorizzarne il consumo, dopo aver verificato la presenza di eventuali alunni con problemi di allergie o intolleranze o con limitazioni di carattere

religioso, facendo particolare attenzione al rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali sensibili.

5. È inoltre consentito, previa autorizzazione degli insegnanti e con i medesimi vincoli previsti al punto precedente, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, festeggiare collettivamente onomastici, compleanni o altre importanti ricorrenze esclusivamente mediante la condivisione di caramelle, cioccolatini o confetti confezionati.